

TI_GERICHTE 11.1996.180 vom 4. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.180

FR: TI_GERICHTE 11.1996.180 du 4 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1996.180 del 4 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un'azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisorie, specialmente circa l'abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell'art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo dei coniugi è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, *La méthode du minimum vital*, in: SJ 115/1993 pag. 429).

E. 2

Il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 420.– mensili ritenendo anzitutto che la convenzione del 30 maggio 1994 con cui l'interessata dichiarava di rinunciare a pretese alimentari (doc. E) era inapplicabile, essendo decaduta la condizione cui era vincolata (richiesta di divorzio solo dopo che fosse stata regolarizzata la situazione della moglie relativamente al rinnovo del permesso di dimora da parte della polizia degli stranieri). Egli ha quindi accertato il reddito della moglie in fr. 1'600.– mensili e ha determinato il relativo fabbisogno minimo in fr. 2'020.–, obbligando il marito a colmare la differenza di fr. 420.– con l'argomento che non si giustificava di riconoscere un importo superiore, in costanza di matrimonio i coniugi essendo sempre vissuti al limite del minimo esistenziale. I. Sull'appello principale

E. 3

La documentazione prodotta dall'appellante non è ricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1, Cocchi/Trezzini, *Codice di procedura civile ticinese annotato*, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Tali documenti potranno, se mai, fondare una richiesta di modifica di misure cautelari da presentare al Pretore.

E. 4

L'appellante chiede di essere liberato dal pagamento di ogni contributo alla moglie, sostenendo che a questa nulla spetterebbe poiché essa ha atteso tre anni per avanzare richieste a tale titolo. L'assunto non può essere condiviso. È vero che durante la separazione di fatto la moglie non ha mai preteso alimenti dal marito, nondimeno l'obbligo di mantenimento trae origine dai doveri generali del matrimonio e segnatamente dall'art. 163 cpv. 1 CC, che impone ai coniugi di contribuire, ciascuno secondo le proprie forze, al mantenimento della famiglia per tutta la durata del matrimonio (D eschenaux/Tercier/Werro, *Le mariage et le divorce*, 4^a edizione, Berna 1995, n. 889 pag. 179 e n. 946 pag. 190). Nella determinazione dei contributi alimentari, l'unico criterio pertinente in sede provvisoria è quello di sapere se il coniuge ne ha realmente bisogno per la durata della causa di divorzio (DTF 118 II 226 consid. 2aa; I CCA, sentenza del 17 gennaio 1996 nella causa M. contro M., consid. 5a). Il richiamo alla dottrina citato dall'appellante non è decisivo poiché in quel caso i giudici cantonali, dopo avere esaminato le circostanze del caso, avevano concluso che il contributo non era necessario. Né in concreto la richiesta non appare abusiva, la moglie avendo fornito spiegazioni plausibili sui motivi che l'hanno indotta a desistere temporaneamente dal pretendere contributi. Oltre a ciò, dall'istruttoria risulta che essa, dopo la separazione di fatto, è vissuta in condizioni economiche assai disagiate (deposizione Folladori; incarto richiamato dal Servizio psicosociale, pag. 1), ciò che giustifica la richiesta di aiuto al marito.

E. 5

L'appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della tredicesima mensilità percepita dalla moglie. Ora, dagli atti risulta che la moglie è impiegata a ore come donna delle pulizie presso la ditta _____ & _____ di _____, dove percepisce in media fr. 1'541.– mensili netti (doc. 4 e 5). Dal conteggio paga del 1996 risulta invero che essa riceve la tredicesima mensilità, ma il Pretore ha considerato ciò nell'ambito del suo potere di apprezzamento, quanto meno nel risultato, accertando un reddito mensile medio di fr. 1'600.–. Il che appare tanto più legittimo se si pensa che tale stipendio fluttua di mese in mese e che ai fini di un giudizio provvisoria il giudice vaglia gli atti sulla base di un esame meramente sommario.

E. 6

Argomenta ancora l'appellante che i figli della moglie, suoi conviventi, sarebbero tenuti a partecipare alle spese dell'economia domestica e di locazione, sicché il di lei fabbisogno minimo sarebbe coperto. a) La circostanza che i due figli maggiorenni vivono con la madre non è decisiva. In linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17 luglio 1991 nella causa C. c. C.). La giurisprudenza cantonale secondo cui l'onere di locazione di un coniuge convivente deve essere ridotto (Rep. 1990 pag. 122 n. 22) è stata per altro precisata di recente alla luce della dottrina più aggiornata (Hausheer/Spycher, *Handbuch des Unterhaltsrechts*, Berna 1997, n. 2.33 e 2.34, pag. 79). Nel fabbisogno del coniuge convivente viene inserito perciò l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Nella fattispecie non si può dire che un appartamento da fr. 650.– mensili sia eccessivo per le esigenze di una persona sola (DTF 119 II 73 consid. 3c). Del resto, l'onere locativo a carico del marito ammonta a fr. 620.– mensili (doc. S), ragione per cui i coniugi sono posti in condizioni di sostanziale parità logistica. L'appello, su questo punto, è quindi destinato all'insuccesso. b)

A ragione l'appellante chiede invece la riduzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo calcolato nel fabbisogno della moglie, poiché tale minimo corrisponde per analogia, nel caso in cui un coniuge viva in economia domestica con terzi (convivente, figlio maggiorenne, genitori ecc.), a quello di "persone che vivono presso parenti" (tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: Rep. 1993 pag. 265). Esso è pertanto di fr. 925.– mensili (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 in re S. c. S.).

E. 7

Per quanto riguarda la richiesta di stralciare dal fabbisogno minimo della moglie l'importo di fr. 100.– riconosciuto dal Pretore per il pagamento delle imposte (poiché non documentato, né preteso e comunque eccessivo), l'assunto è infondato. A prescindere dal fatto che la moglie ha fatto valere tale onere (risposta e azione riconvenzionale, pag. 4 ad 4), l'aggravio tributario deve comunque essere considerato d'ufficio dal giudice (DTF 114 II 394 consid. 4b; Rep. 1994 298). Del resto si cercherebbero invano, nell'appello, le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga che ove una parte si limiti a contestare in modo generico, senza precisi riferimenti numerici, l'entità dell'onere inserito nel fabbisogno dell'altra parte, non è compito del giudice civile determinare con precisione l'aggravio tributario delle parti, tanto meno in sede cautelare (I CCA, sentenza del 20 giugno 1997 nella causa P. contro P., consid. 5b; 15 novembre 1994 in causa M/M consid. 3c). Ciò posto, il fabbisogno minimo della moglie deve essere stabilito – in definitiva – in fr. 1'920.– mensili. II. Sull'appello adesivo

E. 8

L'appellante sostiene che al marito dev'essere computato un reddito mensile netto di fr. 5'712.70 mensili. A tale importo essa giunge moltiplicando il reddito lavorativo annuo di fr. 19'930.– per tre e sommando il provento della sostanza, quantificato in fr. 8'762.55, il tutto diviso per 12 mensilità. Secondo giurisprudenza e dottrina, in caso di separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere – per principio – il tenore di vita precedente e, se il reddito non è sufficiente per coprire le spese di due economie domestiche separate, entrambi devono affrontare sacrifici in egual misura, oppure il coniuge che ne è in grado può essere tenuto ad aumentare la sua attività lavorativa (DTF 114 II 31; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 112 ad art. 145 CC). In concreto, durante l'unione coniugale il marito ha sempre lavorato per la _____ della _____ a tempo parziale (si vedano anche certificati di salario allegati alle dichiarazioni fiscali) e non risulta che la moglie se ne sia mai doluta. Tenuto conto del fatto che, come si vedrà, il fabbisogno della famiglia risulta coperto, non vi sono quindi motivi per stravolgere l'assetto voluto dalle parti medesime, facendo obbligo al marito di incrementare la propria attività lavorativa. Si volesse computare al marito il reddito potenziale di fr. 5'712.70 mensili netti, come pretende l'appellante, ciò garantirebbe alle parti un tenore di vita manifestamente superiore a quello di cui esse hanno beneficiato durante la convivenza. Per stessa ammissione della moglie (osservazioni e appello adesivo, punto 4), infatti, in costanza di matrimonio essi vivevano del solo reddito del marito (da lavoro e da sostanza) – grosso modo equivalente a quello attuale – che poteva assicurare loro solo un tenore di vita modesto. Né del resto davanti al Pretore l'istante ha mai sostenuto il contrario. La proposta dell'appellante adesiva condurrebbe quindi a risultati inammissibili, il tenore di vita durante la comunione domestica costituendo il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 118 II 376 consid. 20; Rep. 1994 298; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 166 in fine ad art. 145 CC).

E. 9

In mancanza di dati più aggiornati, il reddito del marito va fissato in fr. 3'065.— mensili (stipendio fr. 1'661.— [doc. Q], reddito della sostanza fr. 1'404.— [doc. AA]). Il Pretore non ha determinato il fabbisogno minimo del marito, che può prudentemente essere stimato in fr. 2'354.— mensili, come indicato dalla moglie senza che il marito vi si sia opposto (appello adesivo, pag. 4).

E. 10

In sintesi, il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue: reddito del marito fr. 3'065.— mensili reddito della moglie fr. 1'600.— mensili reddito coniugale fr. 4'665.— mensili fabbisogno del marito fr. 2'354.— mensili fabbisogno della moglie fr. 1'920.— mensili fabbisogno complessivo fr. 4'274.— mensili eccedenza fr. 391.— mensili metà eccedenza fr. 195.50 mensili il marito può conservare per sé: (fr. 2'354.— + fr. 195.50) fr. 2'549.50 mensili la moglie ha diritto a: (fr. 1'920.— + fr. 195.50 ./ fr. 1'660.—) fr. 515.50 mensili L'appello principale deve dunque essere respinto, mentre l'appello adesivo merita parziale accoglimento, la moglie avendo diritto a un contributo mensile di fr. 515.50.

III. Sulle spese e le ripetibili

E. 11

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne l'appello principale, essi sono posti a carico dell'appellante. Per quanto attiene all'appello adesivo, la moglie, pur vedendosi aumentare il contributo, risulta maggiormente soccombente, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'appello non incide apprezzabilmente invece sugli oneri di prima sede, che possono rimanere invariati. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.